

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE *Provincia di Siena*



REGOLAMENTO

***PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***

Testo in vigore dal 01 Gennaio 2020

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

- Oggetto del Regolamento	Art. 1
- Aliquota	Art. 2
- Assimilazione Abitazione Principale	Art. 3
- Riduzione d'Imposta	Art. 4
- Aree Fabbricabili	Art. 5
- Rinvio Dinamico	Art. 6
- Entrata in vigore	Art. 7

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2 - Aliquota

Ai sensi della normativa vigente le aliquote dell'Imposta sono:

1)	Aliquota ordinaria	0,97 per cento
2)	Abitazione principale, dei soggetti residenti come dalla normativa vigente.	0,45 per cento
3)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	Esenti
4)	Terreni agricoli di cui all'art.7, comma 1 lett. h), D.Lgs 504/1992 secondo i criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 Giugno 1993	Esenti
5)	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D	0,76 per cento
6)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 - ad esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo D.	0,76 per cento

Art. 3 – Assimilazione Abitazione Principale

Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.

Art. 4 – Riduzione d'Imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 11 comma 1, lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti, limitatamente al periodo

dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità, quindi, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 5 - Aree Fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune determina, periodicamente e per zone omogenee, valori venali di riferimento alle aree fabbricabili. Non si fa luogo ad accertamento nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

2. In sede di prima applicazione i valori sono deliberati, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, dalla Giunta Comunale entro il mese di Settembre. In questo caso gli effetti ai fini dell'applicazione dell'imposta decorrono dal 1° gennaio 2012.

3. I valori possono essere modificati dalla Giunta Comunale, con specifica deliberazione, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione ed hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

Art.6 - Rinvio Dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti.

2. In tali casi, in attesa delle formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art.7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2020.